



# *Scuola superiore della magistratura*

## **Statuto**

### **della Scuola superiore della magistratura**

(adottato dal Comitato direttivo in data 6 febbraio 2012; modificato dal Comitato direttivo in data 16 aprile 2012 e in data 30 ottobre 2012)

#### Articolo 1

##### **La Scuola superiore della magistratura**

1. La Scuola superiore della magistratura, istituita con decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, è ente autonomo con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile.
2. In conformità ai principi costituzionali di indipendenza della magistratura, di libertà della ricerca e dell'insegnamento e di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, la Scuola assicura l'attuazione del diritto-dovere alla formazione professionale degli appartenenti all'ordine giudiziario e svolge gli altri compiti didattici e di ricerca previsti dall'articolo 2.

## Articolo 2

### Competenze

1. La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di aggiornamento e formazione dei magistrati.

2. Essa è preposta in particolare:

a) all'organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati nonché, nei casi previsti, di altri operatori della giustizia;

b) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;

c) all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado;

d) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;

e) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;

f) alle attività di formazione decentrata;

g) alla collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari;

h) alla formazione, su richiesta della competente autorità di governo, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell'Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all'attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi a oggetto l'organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;

- i)* alla collaborazione, su richiesta della competente autorità di governo, nelle attività dirette all'organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri paesi;
- l)* alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;
- m)* alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione;
- n)* all'organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all'attività di formazione;
- o)* allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense.

3. Nell'adozione o nella modifica del programma annuale dell'attività didattica la Scuola tiene conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, nonché delle proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo la Scuola può avvalersi di accordi, convenzioni o protocolli di intesa con altri soggetti pubblici o privati.

5. L'attività di formazione è svolta in modo unitario sul territorio nazionale.

## Articolo 3

### **Sede**

1. La Scuola ha sede ove indicato dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La sede legale è quella ove si riunisce il comitato direttivo secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma precedente.

## Articolo 4

### **Organi**

1. Sono organi della Scuola:
  - a) il Comitato direttivo;
  - b) il Presidente;
  - c) il Segretario generale.

## Articolo 5

### **Il Comitato direttivo**

1. Fanno parte del Comitato direttivo dodici componenti di cui sette scelti fra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre fra professori universitari, anche in quiescenza, e due fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni.
2. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di sei magistrati e di un professore universitario, e dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, di due professori universitari e di due avvocati.

3. I componenti del Comitato direttivo cessano dalla carica per dimissioni o per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina.

4. I magistrati in servizio nominati nel Comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell'incarico.

## Articolo 6

### **Indipendenza dei componenti del Comitato direttivo**

1. I componenti del Comitato direttivo esercitano le proprie funzioni in condizioni di indipendenza rispetto all'organo che li ha nominati.

2. Essi non possono far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario.

3. Salve le attività di studio e di ricerca, l'ufficio di componente del Comitato direttivo è incompatibile con qualsiasi carica pubblica elettiva o attività di componente di organi di controllo di enti pubblici e privati.

4. Qualora un componente del Comitato si trovi in conflitto di interessi in relazione a una specifica deliberazione ovvero ricorrano motivi di opportunità, è tenuto a dichiarare tale situazione al Comitato e ad astenersi dal partecipare alla discussione e alla relativa deliberazione.

## Articolo 7

### **Attribuzioni del Comitato direttivo**

1. Il Comitato direttivo:

a) adotta lo statuto e i regolamenti della Scuola;

b) elegge il Presidente e due vice presidenti;

- c) nomina il Segretario generale;
- d) approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- e) nomina i responsabili di settore ed un coordinatore per ogni settore;
- f) adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma dell'attività didattica dell'anno successivo;
- g) approva, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e la trasmette al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro della giustizia;
- h) cura la tenuta dell'albo dei docenti;
- i) approva i piani di tirocinio dei magistrati ordinari in tirocinio generico e mirato;
- l) nomina i docenti delle singole sessioni formative ;
- m) approva i criteri di ammissione alle sessioni di formazione e procede alle ammissioni stesse;
- n) vigila sul corretto andamento della Scuola;
- o) adotta ogni deliberazione necessaria per assicurare il buon funzionamento della Scuola e il pieno perseguimento dei suoi fini istituzionali.

## Articolo 8

### **Funzionamento del Comitato direttivo**

1. Il Comitato direttivo è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di tre componenti.
2. Il Presidente fissa l'ordine del giorno delle riunioni, inserendovi anche gli argomenti richiesti da ciascun componente.

3. Il Comitato è validamente costituito con la presenza di almeno otto componenti; le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Gli atti di straordinaria amministrazione sono approvati con il voto favorevole di sette componenti.
5. Sono considerati atti di straordinaria amministrazione l'adozione e la modifica dei regolamenti, nonché la nomina del Segretario generale e dei responsabili di settore.
6. Le deliberazioni del Comitato sono adottate con voto palese.

## Articolo 9

### **Il Presidente**

1. Il Presidente è eletto dal Comitato direttivo tra i propri componenti per due anni, a maggioranza assoluta con voto a scrutinio segreto, ed è rieleggibile.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Scuola, presiede il Comitato direttivo e ne convoca le riunioni.
3. Adotta i provvedimenti d'urgenza, con riserva di ratifica da parte del Comitato direttivo.
4. Il Comitato elegge annualmente, e comunque ogni qualvolta elegga il Presidente, a maggioranza assoluta con votazioni separate a scrutinio segreto, due vice presidenti, di cui uno scelto tra i componenti appartenenti all'ordine giudiziario e uno tra gli altri componenti.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente lo stesso, ove sia scelto tra i rappresentanti dell'ordine giudiziario, è sostituito dal vice presidente scelto tra gli altri componenti, e viceversa.

## Articolo 10

### **Deleghe di funzioni**

1. Il Comitato direttivo può delegare a uno o più dei propri componenti singoli compiti o adempimenti non comportanti valutazioni individuali.

## Articolo 11

### **Il Segretario generale**

1. Il Comitato direttivo nomina il Segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari che abbiano superato la quarta valutazione di professionalità, ovvero tra i dirigenti di prima fascia, attualmente in servizio, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. La carica di Segretario generale ha la durata di cinque anni, durante i quali il Segretario generale non può far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario.

3. L'attribuzione dell'incarico ad un dirigente di prima fascia non magistrato comporta il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nell'amministrazione di provenienza.

4. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato dal Comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell'interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal Comitato stesso.

5. Il Segretario generale cessa, altresì, dalla carica per dimissioni o per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina.



## Articolo 12

### **Attribuzioni del Segretario generale**

1. Il Segretario generale della Scuola:

*a)* è responsabile della gestione amministrativa e coordina tutte le attività della Scuola con esclusione di quelle afferenti alla didattica;

*b)* provvede all'esecuzione delle delibere del comitato direttivo esercitando anche i conseguenti poteri di spesa;

*c)* predispone la relazione annuale sull'attività della Scuola;

*d)* predispone il progetto del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo da sottoporre al Comitato direttivo;

*e)* esercita le competenze eventualmente delegate dal Comitato direttivo;

*f)* esercita ogni altra funzione conferita dallo statuto e dal regolamento.

2. Il Segretario generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato direttivo.

3. In caso di assenza o impedimento, il Segretario generale è sostituito da un funzionario dal medesimo designato. A quest'ultimo il Segretario generale può altresì delegare l'esercizio delle sue funzioni limitatamente ad una sede diversa da quella in cui si trova.

## Articolo 13

### **Settori di attività**

1. L'attività formativa della Scuola è articolata nei seguenti settori:

- a) formazione iniziale dei magistrati ordinari in tirocinio;
- b) formazione permanente dei magistrati ordinari;
- c) formazione dei dirigenti degli uffici giudiziari;
- d) formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;
- e) formazione decentrata e dei magistrati incaricati di compiti di formazione;
- f) formazione collegata ad ambiti e competenze internazionali;
- g) formazione degli operatori della giustizia diversi dai magistrati, nonché collaborazione formativa con le organizzazioni forensi e le scuole di specializzazione;
- h) attività di studio, ricerca e di pubblicazione nel settore della formazione.

2. La Scuola ha un sito *internet* il cui coordinamento è affidato dal Comitato a uno o più dei suoi componenti.

## Articolo 14

### **I responsabili di settore**

1. Il Comitato direttivo nomina tra i propri componenti, con esclusione del Presidente, i responsabili, in numero non inferiore a due, dei singoli settori di attività indicati nell'art. 13, per un periodo di tempo determinato dal comitato medesimo. Nomina altresì un coordinatore per ciascun settore, con il compito di convocare la riunione dei responsabili, di dirigerne l'attività e di distribuire gli affari.

2. Ciascun componente può essere responsabile di più settori.

3. L'attività dei responsabili di settore è svolta in autonomia, con il coordinamento da parte del Comitato direttivo, secondo le modalità indicate nel presente articolo e nel regolamento.

4. I responsabili di settore:

a) predispongono la proposta di programma annuale delle attività didattiche di competenza, da sottoporre al Comitato direttivo.

b) attuano il programma annuale dell'attività didattica approvato dal Comitato direttivo;

c) predispongono analiticamente gli aspetti didattici di ciascuna sessione formativa fornendo direttive al Segretario generale per l'organizzazione logistica;

d) propongono al comitato direttivo, utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, i docenti chiamati a svolgere attività di insegnamento presso ciascuna sessione, nel limite massimo di quattro incarichi annuali per ciascun docente, secondo le disposizioni del regolamento;

e) propongono al Comitato direttivo i criteri di ammissione alle sessioni di formazione;

f) predispongono l'offerta di sussidi didattici e la sperimentazione di nuove formule didattiche;

g) coordinano lo svolgimento delle sessioni riferendo all'esito al Comitato direttivo.

5. La riunione del settore di attività è convocata dal coordinatore senza formalità, di regola mediante l'uso della posta elettronica o la conferma telefonica.

6. Il settore di attività decide a maggioranza semplice dei presenti e delle riunioni è redatto succinto verbale.

## Articolo 15

### **Il personale della Scuola**

1. La Scuola si avvale di personale messo a disposizione, mediante distacchi o comandi, dal Ministero della giustizia, da altre amministrazioni o dal Consiglio superiore della magistratura.
2. Può avvalersi in casi di necessità occasionali di collaborazioni esterne.

## Articolo 16

### **I collaboratori della Scuola**

1. Per lo svolgimento delle proprie attività la Scuola si avvale di esperti formatori, scelti tra magistrati, docenti universitari e avvocati con comprovata qualificazione professionale ed esperienza organizzativa e formativa, nonché tra altri esperti qualificati, individuati dal comitato direttivo secondo quanto previsto dal regolamento, per i compiti da questo previsti o delegati dai responsabili di settore.

## Articolo 17

### **Disciplina regolamentare**

1. Il Comitato direttivo può adottare, con il voto favorevole della maggioranza di cui all'art. 8, uno o più regolamenti al fine di disciplinare: il funzionamento degli organi della Scuola, per quanto non previsto dal presente statuto; l'attività didattica, ferma

restando l'autonomia dei responsabili di settore nello svolgimento dei compiti ad essi affidati; nonché l'organizzazione e l'attività amministrativa e contabile.

#### Articolo 18

##### **Modificazioni dello statuto**

1. Le modificazioni del presente statuto sono adottate dal Comitato direttivo con il voto favorevole di almeno otto componenti.
2. Il presente statuto e le sue successive modificazioni, una volta approvati dal comitato direttivo, sono trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura e al Ministro della Giustizia.

#### Articolo 19

##### **Norma transitoria**

1. Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 3, il Comitato direttivo si riunisce in Roma.